



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 400/16/CONS

**VOLTURA
DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI
PROGRAMMI TELEVISIVI DALLA SOCIETÀ AMANITA MEDIA S.R.L.
ALLA SOCIETÀ FIGHT NETWORK ITALY S.R.L.
(Programma "FIGHT NETWORK ITALIA")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva n. 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva n. 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, *relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 308/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 140/16/CONS, del 19 aprile 2016, con la quale la società Amanita Media S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “*FIGHT NETWORK ITALIA*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Fight Network Italy S.r.l., avente sede legale in Milano, via Bergamo n. 7, con istanza in data 6 luglio 2016 (prot. n. 37184) e successive integrazioni, ha richiesto, a seguito di cessione del ramo d’azienda, la voltura, a proprio favore, dell’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“FIGHT NETWORK ITALIA”, rilasciata con delibera n. 140/16/CONS in data 19 aprile 2016;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, completa dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – corredata della dichiarazione di formale rinuncia all’autorizzazione relativa al programma “FIGHT NETWORK ITALIA” da parte della società Amanita Media S.r.l. – il soggetto cessionario risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS relativi alla nazionalità della società e all’onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “FIGHT NETWORK ITALIA”, rilasciata originariamente con la delibera n. 140/16/CONS in data 19 aprile 2016, è volturata dalla società Amanita Media S.r.l. alla società Fight Network Italy S.r.l., con sede legale in Milano, via Bergamo n. 7, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. È fatto obbligo alla società Fight Network Italy S.r.l. di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 140/16/CONS in data 19 aprile 2016.

3. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei), di cui all’art. 1, comma 2, della delibera n. 140/16/CONS, a decorrere dal 19 aprile 2016, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 400/16/CONS del 16 settembre 2016**

(omissis)